

INDICE

0.1.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	3
0.2.	I rapporti tra i due Decreti n. 231 (2001 e 2007)	5
0.3.	Ricettazione (648 c.p.)	5
0.4.	Riciclaggio (648 bis c.p.)	9
0.5.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	12
0.6.	Autoriciclaggio	16
1.	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	18
2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	21
3.	IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI	21
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
5.	FLUSSI INFORMATIVI	22

1.0 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' L'AUTORICICLAGGIO

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale il denaro proveniente da attività criminali e viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007, nel recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies, ai sensi del quale l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

L'introduzione dell'art. 25-octies non rappresenta però l'unica innovazione prevista dal d.lgs. 231/2007. Il legislatore d'urgenza, infatti, nel recepimento della direttiva CE, ha anche modificato la normativa antiriciclaggio prima vigente, prevedendo, inoltre, anche una nuova categoria di soggetti tenuti alla sua applicazione.

La tutela del sistema finanziario viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n. 56/04.

In particolare, la definizione di riciclaggio adottata dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella contenuta nell'art. 1, co. 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1. Per il sistema penale delineato dalla normativa codicistica stricto sensu, infatti, il reato di riciclaggio non si applicava, almeno fino alla data del 1° gennaio 2015, a chi aveva commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che avevano commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") erano infatti considerati come post factum non punibile, ed in alcuni casi specifici lo sono rimasti. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:

- a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1»;
- b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Dal 1° gennaio 2015 il reato di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648-ter.1 del c.p., entra quindi a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, gli operatori devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell'attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

1.1. I rapporti tra i due Decreti n. 231 (2001 e 2007)

In materia di responsabilità amministrativa da reato, dunque, l'Ente dovrà prevenire – per mezzo del Modello organizzativo – il rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e di autoriciclaggio commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, facendo però riferimento alla nozione che il codice penale – e non la normativa antiriciclaggio – fornisce di tali reati.

Ciò posto, considerato che le fattispecie delittuose in questione possono – così come costruite dal codice penale – essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza potrebbe, ad esempio, ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

1.2. Ricettazione (648 c.p.)

L'art. 648 c.p. prevede che: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Il codice classifica la norma in esame fra i reati contro il patrimonio, tuttavia nel delitto in parola è insita anche un'offesa agli interessi dell'amministrazione della giustizia.

Poiché oggetto materiale della ricettazione devono essere denaro o, in genere, cose di provenienza criminosa, il reato presuppone che un altro reato sia stato commesso in precedenza; deve trattarsi di delitto non bastando una semplice contravvenzione.

In ogni caso la condanna per ricettazione non può aver luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

Soggetto attivo della ricettazione può essere qualsiasi persona escluso l'autore o il compartecipe del delitto precedente, come si rileva dalla riserva contenuta nell'art. 648 "fuori dei casi di concorso nel reato". Per costoro l'uso, il godimento, l'occultamento delle cose provenienti dal delitto costituisce la naturale prosecuzione della condotta criminosa.

Soggetto attivo non può nemmeno essere il soggetto passivo del delitto precedente, per l'ovvia ragione che costui non esorbita dall'ambito dei propri diritti se riacquista la cosa che gli appartiene.

Oggetto materiale della ricettazione, come si è già detto, sono il denaro e le cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'espressione "proveniente da delitto" non equivale a "corpo di reato", ma è più lata, comprendendo tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, e precisamente, oltre a ciò che ne costituisce il profitto o il prodotto o il prezzo, ogni cosa che ha servito o fu destinata a commettere il fatto medesimo.

La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare quanto accennato in precedenza, ovvero nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, ecc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a se o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- attività negoziali, a titolo gratuito od oneroso, mediante le quali l'agente consegue il possesso del bene di provenienza illecita (acquisto);
- conseguimento - anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza - del possesso del bene proveniente dal delitto (ricezione);
- nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto presupposto (occultamento);
- attività di mediazione, da intendersi in senso civilistico (come precisato nella giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

1.3. Riciclaggio (648 bis c.p.)

L'art. 648 bis c.p. prevede che: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un

obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

La fattispecie di riciclaggio è stata inserita nel codice per effetto dell'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191, in seguito ha subito una serie di modifiche imposte dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Poiché l'interprete è di fronte ad una ipotesi particolare di intromissione volta a far realizzare un illecito profitto, la ragione del punire è per un lato quella stessa che presiede al precedente delitto di ricettazione. Ma la figura in esame, poiché accentua più genericamente anche il profilo dell'aiuto per gli autori di delitti non colposi, richiama alla mente per altro aspetto il favoreggiamento reale. Non sembra dubbio che il reato offenda anche l'amministrazione della giustizia.

Anche per tale reato soggetto attivo può essere chiunque, eccezion fatta per chi ha concorso nel precedente reato.

Quanto all'oggetto materiale si è sostituito all'inciso "denaro o cose", di originaria formulazione, quello "denaro, beni o altre utilità".

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
- compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro

provenienza delittuosa

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, basta al momento volitivo del dolo la coscienza e volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l'accertamento della loro provenienza con la sola scienza che essa si ricollega ad un delitto doloso.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

a) sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; compimento di atti negoziali volti a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli

amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adozione di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento e di quelli ulteriori utili a garantire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette; adeguata verifica delle clientela e individuazione del titolare effettivo; registrazione dei dati e delle informazioni; obblighi di astensione; verifica del ricorrere degli indicatori di anomalia; formazione del personale; ecc.)
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali (se previste)

1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede che: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto di cui all'art. 648 ter è stato inserito nel codice penale con l'art. 24 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e poi modificato dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo

momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Il reato presenta una struttura analoga rispetto a quella del riciclaggio: uguale è il presupposto della provenienza delle attività da delitto, uguale l’operatività della norma nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte; uguale la formula di riserva che prospetta un postfatto non rilevante nel caso di concorso nel reato principale, uguali l’oggetto materiale e una circostanza specifica. La condotta, espressa all’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con operazioni illecite di particolare raffinatezza. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto a quella del termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648 bis.

Se si vuole segnare la linea di demarcazione con la fattispecie dell’art. 648 bis, le difficoltà diventano notevoli. Difatti, sembra difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato. L’impedimento all’identificazione di quest’ultimo e il trasferimento di utilità per tale scopo sono finalità realizzabili proprio attraverso meccanismi economico – finanziari, così che la sfera d’azione dell’art. 648 bis viene ad assorbire quella dell’art. 648 ter, col risultato di toglierle quasi del tutto rilievo.

Il delitto si consuma nel momento dell’impiego del denaro, beni o altre utilità nelle attività economiche o finanziarie interdette.

Il dolo è generico e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto. Per l’individuazione delle specifiche procedure da adottare da parte dell’ente per la prevenzione dei reati compresi nella presente sezione si rinvia al paragrafo 3.10. delle linee guida, anche ai fini dell’identificazione delle relative aree di rischio.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si può concludere che la specificità del reato rispetto al riciclaggio è nel fatto che le finalità di far “perdere le tracce” della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche e finanziarie.

Per questo tipo di delitto, all’Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all’Ente la sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
 - verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinati dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
 - verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
 - determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
 - identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
 - identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
 - Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
 - determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
 - verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
 - applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
 - adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
 - Procedure aziendali se previste.

1.5. Autoriciclaggio (648 ter1 c.p.)

L'art. 648 ter1 c.p. prevede che: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Questa figura di reato, introdotta, tra i reati presupposto del D. Lsg. 231/2001 dall'art. 3, comma 5, dalla L. 186/2014, è stata sino ad ora sconosciuta al nostro ordinamento, che non sanzionava specificatamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni, o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

La fattispecie in esame, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Inoltre, l'art. 648 ter1 c.p. prevede al comma 4 un elemento scriminante, in virtù del quale non rilevano ai fini dell'imputabilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale dei proventi del primo reato.

Il comma 5, invece, prevede l'aumento della pena nel caso in cui i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Pertanto, ad esempio, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla Società, è possibile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Per quanto riguarda le “Occasioni”; le “Aree di attività coinvolte” e gli “Strumenti” implementati dalla Società per la prevenzione della commissione di tale reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

2. AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Al fine della redazione della presente Parte Speciale sono state analizzate anche le procedure previste dal Manuale di Gestione della Qualità (MGQ).

La Società ha formalizzato ed attuato diverse procedure (da Manuale di Gestione della Qualità) per la gestione degli acquisti di materiali, beni, prodotti e servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.

Si riporta uno stralcio del MGQ (ultima revisione del 2013) in cui viene disciplinato l’intero processo di approvvigionamento:

I fornitori della Gestione Italia che influenzano la qualità del servizio sono:

Fornitori di:

- o Apparecchiature
- o Macchinari/automezzi
- o Materiali di consumo (detergenti, sanificanti, disinfettanti, emulsioni protettive, etc.) o Servizi di consulenza
- o Automezzi ed apparecchiature per nettezza urbana
- o Ricambi ed accessori per automezzi
- o Carburante per automezzi
- o Servizi di manutenzione

La Gestione Italia assicura la conformità dei prodotti e servizi acquistati attraverso la scelta, la valutazione e la qualifica dei propri fornitori, in accordo alla PR 7.4.1. alla quale si rimanda per il dettaglio procedurale.

I dati di acquisto sono contenuti nell’ordine o nel contratto scritto che riporta una precisa specifica del tipo di servizio o prodotto da acquistare, nonché una dettagliata elencazione dei documenti contrattuali, dei termini di consegna e delle clausole tecniche, di qualità, documentali e commerciali da rispettare.

I documenti di acquisto consistono generalmente in:

- Richiesta di offerta;
- Ordine di acquisto o lettera di incarico o contratto.

Nell’ipotesi che il fornitore non sia stato sottoposto al processo di qualifica è necessario eseguire preliminarmente tutti i passaggi riportati sopra.

Qualunque funzione in azienda abbia la necessità di approvvigionarsi dei prodotti/servizi, deve farne richiesta a RUA.

RUA al ricevimento della Richiesta verifica che i dati di acquisto siano completi e quando necessario li integra consultando il richiedente ed accerta l’attendibilità del termine di consegna. A questo punto RUA, tenendo conto dei termini di consegna, evidenza della urgenza dell’approvvigionamento, compila l’Ordine di acquisto o per ordini più complessi la richiesta d’offerta.

Le modalità operative sono riportate in dettaglio nella PR 7.4.2 “Gestione acquisti”

Sugli ordini di acquisto vengono riportati, oltre alle normali condizioni commerciali, tutti i dati necessari a definire chiaramente i prodotti e i servizi ordinati e le relative caratteristiche. I prodotti acquistati vengono controllati al ricevimento.

La Gestione Italia si riserva comunque il diritto di accertare alla fonte che i servizi/prodotti acquistati siano conformi ai requisiti specificati negli ordini di acquisto.

Nel caso in cui siano previsti controlli o prove presso i fornitori, questi vengono chiaramente indicati nell'ordine di acquisto o nei documenti ad esso allegati.

La Gestione Italia e il cliente, se specificato nell'ordine o nel contratto, hanno il diritto di accertare presso il fornitore se questi è attrezzato per fornire il servizio o il prodotto così come richiesto.

La Gestione Italia, se specificato, ha il diritto di accertare la conformità del prodotto presso il fornitore, come previsto dall'ordine di acquisto.

Quando specificato nel contratto, il cliente ha il diritto di accertare che il prodotto o servizio fornito sia conforme ai requisiti specificati. La Gestione Italia conserva comunque la piena responsabilità per la qualità del servizio fornito al cliente.

La Gestione Italia ha posto in essere un controllo al ricevimento su prodotti, servizi.

Alla luce di quanto già previsto nel Manuale di Gestione della Qualità e di quanto emerso durante le interviste e sui questionari compilati dalle funzioni coinvolte nei processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- viene effettuata una valutazione dei Fornitori;
- le richieste di acquisto vengono autorizzate da una funzione diversa da quella richiedente;
- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. Il pagamento viene effettuato unicamente se vi è corrispondenza tra DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI - ORDINE - DDT - STATO MERCE - FATTURE;
- sono previste verifiche settimanali sulla Tesoreria (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- i pagamenti con emissione di assegni avvengono esclusivamente con la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento (999,00 euro);
- prima di ogni incasso e pagamento viene verificata la corrispondenza tra le partite aperte e lo scadenziario. A pagamento o incasso avvenuto, periodicamente, vengono controllate le partite aperte, sia scadute sia a scadere.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;

- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute;
- Conoscere e rispettare le regole e le prescrizioni contenute nel Manuale Antiriciclaggio e nei presidi antiriciclaggio adottati dalla Società.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI

Ogni operazione a rischio potenziale rientrando nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Gestione Italia SpA

Sede legale

Piazzale Luigi Sturzo, 9
00144 - Roma
T. (+39) 06 87601544

Sede Amministrativa

Corso Domenico Cirillo, 25
80028 - Grumo Nevano (NA)
T. (+39) 081 8330499

P.Iva/C.F 13495531009

R.E.A. Roma n. 1451968
info@gestioneitalia.net
www.gestioneitalia.net